



REGIONE MOLISE

Programma Operativo Regionale 2014-2020

(Obiettivo Tematico 4)

Deliberazione di Giunta Regionale del 08.02.2018, n. 36

Asse 4 Energia sostenibile

AVVISO PUBBLICO

Azione 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità all'alta efficienza"

Il Direttore del I Dipartimento, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR/FSE 2014-2020, indice il seguente

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

FINALIZZATI ALL'USO RAZIONALE ED EFFICIENTE DELL'ENERGIA

NEI CONTESTI PRODUTTIVI

SOMMARIO

Art. 1 –FINALITA’.....	Pag.3
Art. 2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	Pag.4
Art.3 - DEFINIZIONI.....	Pag.5
Art. 4 -DOTAZIONE FINANZIARIA E MISURE DEL SOSTEGNO.....	Pag.5
Art. 5 - SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.....	Pag.5
Art. 6 - SETTORI DI ATTIVITA’.....	Pag.7
Art. 7 - AIUTI DI STATO E REGOLE DI CUMULO.....	Pag.8
Art.8 - INVESTIMENTI AMMISSIBILI.....	Pag.9
Art. 9- SPESE AMMISSIBILI.....	Pag.11
Art. 10 - GESTIONE DELL'INTERVENTO.....	Pag.13
Art. 11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Pag.13
Art. 12 - SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE E CRITERI PER L'ORDINE ISTRUTTORIO.....	Pag.15
Art. 13 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI.....	Pag.16
Art. 14- ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE - ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA.....	Pag.18
Art. 15 - CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI	Pag.22
Art. 16 - MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLZIONI	Pag.24
Art. 17-VARIANTI E PROROGHE	Pag.27
Art. 18-OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO.....	Pag.28
Art.19 - RINUNCIA E REVOCA DEL CONTRIBUTO.....	Pag.29
Art.20– PRIVACY.....	Pag.31
Art. 21 – ISPEZIONI E CONTROLLI.....	Pag.31
Art. 22 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’	Pag.32
Art. 23 – DISPOSIZIONI FINALI	Pag.32
ELENCO ALLEGATI.....	Pag.33

Art. 1 –FINALITA’

1. Il presente Avviso disciplina la presentazione e realizzazione di operazioni connesse all’attuazione del Programma Operativo Regionale Molise FESR-FSE 2014-2020, rispondenti all’Azione:

4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità all’alta efficienza”:

2. La finalità della misura quindi è quella di agevolare le imprese nella realizzazione, nelle proprie sedi operative ubicate nella Regione Molise, di investimenti finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica anche attraverso l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili per la produzione di energia destinata al solo “autoconsumo” con l’obiettivo di promuovere la riduzione dei consumi e delle correlate emissioni inquinanti e climalteranti degli impianti produttivi mediante la razionalizzazione dei cicli produttivi, l’utilizzo efficiente dell’energia e l’integrazione in situ della produzione di energia da fonti rinnovabili.

3. Con il presente avviso la Regione Molise, finanzia interventi diretti alla riduzione dei consumi energetici delle imprese e l’introduzione nelle stesse di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile destinate all’autoconsumo, essa intende altresì, promuovere l’integrazione di fonti di produzione di energia (FER e cogenerazione ad alta efficienza)

4. A titolo esemplificativo, ai fini del presente avviso, le tipologie di iniziative finanziabili sono quelle che:

- comprendono la realizzazione di sistemi avanzati di misura e monitoraggio dei consumi energetici;
- promuovono l’uso efficiente dell’energia (cogenerazione ad alta efficienza, reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento in ambito produttivo, prioritariamente alimentate da calore di scarto dei processi);
- sostengono l’innovazione di processo/prodotto che consenta di ridurre il costo energetico delle imprese, in particolare di quelle ad alto impiego di energia;
- prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia da FER destinata all’autoconsumo;
- prevedono la realizzazione di piccole infrastrutture di rete (micro-grid) per la condivisione del surplus energetico

5. In coerenza con quanto definito nel POR gli output attesi in esito all’azione sono quantificati in quanto segue:

- numero di imprese che ricevono sovvenzioni: 40
- investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni): 3,7 Meuro dovuti all’applicazione del tasso medio di contributo pubblico del 40%
- capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili in MW: 2,38.
- diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra in tonnellate equivalenti di CO₂: 2.200, pari a 550g per KWh relativo alla capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili

6. La Regione promuove e sostiene la componente femminile auspicando un livello di partecipazione di almeno il 30% del totale dei richiedenti.

7. L’avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento.

Art. 2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
 - a) Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 04/08/2015 avente ad oggetto: "Programma Plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014 – 2020 – CCI2014IT16M2OP001, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) 4999 del 14/7/2015. Presa d'atto finale. [Deliberazione Giunta regionale 411/2015]";
 - b) Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 03/08/2015 avente ad oggetto: "Programma Plurifondo POR MOLISE FESRFSE 2014-2020 – CCI 2014IT16M2OP001, Approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015 – Presa d'atto e ratifica finale";
 - c) Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n.133 del 11/07/2017;
 - d) REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - e) REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - f) Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
 - g) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE (2014/C 200/01). Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 200/01 del 28.6.2014 (limitatamente alle regole di cumulo);
 - h) Programma Operativo Regionale Plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 – CCI 2014IT16M2OP001, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015;
 - i) Direttive 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ove applicabili;
 - j) Direttiva Ecodesign e della proposta di direttiva Air Legislative Package, ove applicabili;
 - k) Accordo di Partenariato 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea del 29/10/2014 con decisione C/2014 n.8021;
 - l) Proposta di riprogrammazione del Programma Operativo Regionale Plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 – CCI 2014IT16M2OP001, approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 1/2018;

2. Il Quadro Normativo di riferimento ed ogni ulteriore documento richiamato nel presente Avviso sono disponibili sul sito istituzionale <http://moliseineuropa.regione.molise.it/fesr> e sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico¹
3. Resta ferma l'applicazione di tutte le disposizioni pertinenti previste dai regolamenti comunitari vigenti.

Art. 3- DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Avviso Pubblico, fermo restando quanto previsto dal quadro normativo di riferimento richiamato al precedente art.2, si applicano le definizioni di cui all' **allegato A**.

Art. 4 -DOTAZIONE FINANZIARIA E MISURE DEL SOSTEGNO

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari, a valere sul POR FESR MOLISE 2014-2020, a **€ 3.177.028,00**.
2. Gli incentivi di cui al presente bando saranno concessi in forma di contributi in conto capitale e possono coprire un massimo del **40%** dei costi ritenuti ammissibili. L'investimento proposto, dovrà attestarsi su valori non inferiori ad **€ 20.000,00**.
3. La Regione si riserva la facoltà di incrementare tale dotazione qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità in caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.
4. La Regione utilizzerà le risorse eventualmente non assorbite con il presente Avviso a proprio insindacabile giudizio, secondo valutazioni di natura programmatica complessiva.
5. Le agevolazioni sono concesse con il regime di aiuto di cui al "Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»". Ai sensi del Regolamento 1407/2013, art. 3, il contributo netto spettante non potrà comunque eccedere, per ciascuna impresa, i 200.000,00 Euro. Nel caso in cui l'impresa operi nel trasporto di merci su strada per conto di terzi, il contributo massimo non potrà eccedere i 100.000,00 Euro. Nel caso in cui un'impresa, nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, abbia ottenuto la concessione di ulteriori contributi a titolo «de minimis», l'importo massimo del contributo, in relazione al bando in oggetto, non potrà superare, sommato a quanto già concesso nel triennio indicato, la soglia di Euro 200.000,00, ovvero di Euro 100.000,00, ove operi nel trasporto di merci su strada per conto di terzi. Qualora l'impresa richiedente faccia parte di un «impresa unica», secondo quanto previsto dal Regolamento 1407/2013, art. 3 par. 2, si considereranno i contributi in «de minimis» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti da ciascuna impresa ad essa collegata.

Art.5 - SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

1. Sono ammesse alle agevolazioni le **micro, piccole e medie imprese (PMI)**, indipendentemente dalla loro forma giuridica, come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (per riscontrare tale definizione, si confronti l'**Allegato A** al presente Avviso). Non sono ammissibili alle agevolazioni le domande presentate da Grandi imprese o da Enti pubblici.

¹in particolare la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico di Maggio 2015, reperibile al seguente link http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Efficienza_energetica_CHIARIMENTI_DIAGNOSI_IMPRESSE_19_05_15.pdf

2. Sono ammessi altresì alle agevolazioni i **liberi professionisti**, e loro associazioni, equiparati ai sensi dell'art. 12 commi 2 e 3 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 alle Piccole e Medie Imprese ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, che, alla data di pubblicazione del presente avviso nell'Albo Pretorio on line, siano titolari di partita IVA e intendano realizzare un intervento presso una sede operativa ubicata sul territorio molisano.

3. Gli interventi di cui al successivo art. 8 comma 2 lettera B punto f), inerenti la realizzazione di micro-grids, possono essere realizzati anche in forma congiunta, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete (in ottemperanza all'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e s.m.i. e come da definizione contenuta **nell'allegato A** al presente avviso) tra PMI che non siano tra loro associate o collegate, aventi tutte sede operativa o unità operativa nella Regione Molise. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. La rete deve essere **già costituita al momento della presentazione della domanda**.

4. Non è escluso il ricorso alle E.S.Co. (Energy Service Company così come definite nel decreto legislativo n. 115/2008 che recepisce la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006) da parte di soggetti beneficiari, con i quali è stato stipulato un contratto di rendimento energetico che tiene esplicitamente conto del contributo nella definizione dei rispettivi obblighi economici, come indicato nell'**allegato A** al presente avviso.

5. Le imprese e le reti di impresa che intendono presentare domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso, devono possedere alla data di inoltro della candidatura i seguenti requisiti:

- a. essere già costituite ed iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione da parte delle imprese, farà fede la data risultante dalla visura camerale. Nel caso di liberi professionisti, essere in attività già alla data di presentazione della domanda, requisito che deve essere riscontrabile dalla denuncia di inizio attività ai fini IVA presentata all'Agenzia delle Entrate ed essere regolarmente iscritti al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge;
- b. avere "l'unità operativa" o "sede operativa", nella quale si svolge l'attività economica e in cui si realizzano gli interventi ammessi al beneficio **nella Regione Molise**. La sede operativa dovrà risultare dalla visura camerale alla data di presentazione della domanda e per i liberi professionisti dovrà corrispondere al luogo di esercizio dell'attività dichiarato nella prevista comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate;
- c. non essere "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile";
- d. non essere state destinatarie di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- e. aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
- f. avere ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione di agevolazioni pubbliche da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo ed essere in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
- g. non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando²;

² Art. 3 comma 3 lettera d del Reg. UE 1301/2013. Per la definizione di impresa in difficoltà, si confrontino il punto 20 e segg. della Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (2014/C 249/01).

- h. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;
- i. non sia stata pronunciata, nei confronti dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 80 del D.lgs n. 50/2016, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dal comma 1 del medesimo articolo del D.lgs n. 50/2016;
- j. non essere stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- k. essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL, Casse di Previdenza dei professionisti, etc.), di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, di edilizia, di urbanistica e di tutela ambientale;
- l. non trovarsi nelle condizioni di prevenzione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- m. essere in regola con la disciplina antiriciclaggio (ove applicabile);
- n. possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria per la realizzazione dei progetti sostenuti dal presente Bando come previsto dall'Art.125, comma 3, lettere c) e d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- o. per le stesse spese per cui è richiesta l'agevolazione sul presente avviso pubblico, l'impresa non abbia fruito di alcuna altra forma di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario.

6. Nel caso di contratti di rete, tutte le imprese partecipanti al contratto devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso pubblico ed in particolare dal precedente comma 5, pena l'inammissibilità della domanda presentata dalla rete.

7. Qualora l'oggetto dell'intervento riguardi beni immobili le imprese e professionisti, devono avere la disponibilità dello stesso (proprietà, locazione, uso, usufrutto, comodato, diritto di superficie, etc.). Il titolo di disponibilità deve avere una durata residua minima di **5 anni** dalla data del pagamento finale al beneficiario. Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, è necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell'immobile (allegando il relativo titolo) e con la quale si assume l'impegno di garantire la **stabilità delle operazioni** di cui all'art.71 del Regolamento CE 1303/2013 nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda.

8. Sono escluse le imprese appartenenti a settori economici non inclusi nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 di cui al c. 1 dell'art. 1, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» .

9. Si applicano, infine, i divieti e le limitazioni previsti dalla normativa europea relativamente al FESR.

Art. 6 - SETTORI DI ATTIVITA'

1. Sono concessi aiuti in favore di imprese di qualsiasi settore di attività, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori esclusi dal campo di applicazione del al Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 rientranti nell'ambito dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n.104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L. del 21.01.2000, pag.22);

b) aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

c) aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

In relazione a quanto esposto sopra, si applicano le seguenti definizioni:

- "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1379/2013;

- "trasformazione di un prodotto agricolo": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

- "commercializzazione di un prodotto agricolo" la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo il prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, a qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

2. Sono escluse le attività ricomprese nell'allegato I alla direttiva 2003/87/CE (come modificata ed integrata, da ultimo, con Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015), non rientranti nell'ambito di applicazione del sostegno a titolo "FESR", ai sensi dell'art.3 del Regolamento (UE) n. 1301/2013.

3. Qualora un'impresa svolga molteplici attività non tutte riconducibili ai settori esclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino delle sovvenzioni concesse nell'ambito del presente Avviso. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applica il regolamento n. 1407/2013 siano separate da quelle ammissibili non si potrà procedere alla concessione del contributo.

Art. 7 - AIUTI DI STATO E REGOLE DI CUMULO

1. Le agevolazioni concesse con il presente bando, sono cumulabili con altri aiuti di Stato alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013, ed in particolare all'art. 5 di tale regolamento che detta le seguenti disposizioni in materia di cumulo degli aiuti:

“ Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in

una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.»

2. Si precisa che gli interventi ammissibili dal presente bando, che si riferiscono ai costi totali di investimento non sono completamente sovrapponibili ai sovraccosti ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, con la conseguenza che se un'impresa intende avvalersi del cumulo di aiuti sugli stessi costi ammissibili deve presentare una **perizia tecnica giurata** attestante lo scorporo dei sovraccosti, come definiti dal citato art. 38 (su cui può applicare il cumulo), dalla totalità dei costi dell'intervento ammesso al contributo del presente bando. Conseguentemente il cumulo:

- del sostegno in de minimis concesso sulla base del presente bando (40% delle spese ammissibili) rapportato ai sovraccosti scorporati;
- con il sostegno ottenuto o richiesto in regime di esenzione secondo la disciplina dell'art. 38 del regolamento di esenzione n. 651/2014;

non potrà superare le intensità di aiuto massime stabilite dal Reg. (UE) n. 651/2014.

3. Rimangono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali che non costituiscono aiuto

4. I contributi di cui alle presenti disposizioni possono essere cumulati con i certificati bianchi (titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1 del decreto Leg.vo n. 79/1999, nonché dell'articolo 16, comma 4, del decreto Leg.vo 164/2000 e s.m.i) e con eventuali tariffe incentivanti, fatti salvi i limiti dalle stesse stabiliti.

Art.8 - INVESTIMENTI AMMISSIBILI

1. Gli interventi ammissibili ad agevolazione di cui al successivo comma 2, devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica, redatta secondo le norme termiche UNI CEI EN 16247-1-2-3-4, firmata digitalmente dal soggetto incaricato della redazione della stessa. La diagnosi energetica, è obbligatoria per la candidatura degli interventi del presente Avviso. La diagnosi energetica può in alternativa essere sostituita, ove già disponibile, dalla certificazione ISO 50001 a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità alla normativa citata.

2. Sono ammissibili ad agevolazione i tipi di intervento come di seguito indicato.

A –Diagnosi energetica e controllo conclusivo:

- a) Le diagnosi energetiche dovranno essere obbligatoriamente condotte dai soggetti/professionisti abilitati ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione dell'energia (EGE) o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs. n.102/2014, esterni all'organizzazione del proponente e senza vincoli di dipendenza con l'impresa o con le società di servizi sopra indicati;
- b) Redazione del controllo energetico conclusivo obbligatorio e verifica dei risultati acquisiti per gli interventi di efficientamento energetico

B- Interventi di efficienza energetica:

- a) installazione d'impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- b) interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi, diretti a ridurre i consumi energetici tali da determinare un significativo risparmio annuo di energia primaria (a solo titolo esemplificativo: sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica e illuminazione se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici come ad esempio building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici);

- c) interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica dell'immobile oggetto della sede operativa (a solo titolo esemplificativo: isolamento termico dei perimetri dove si svolge il ciclo produttivo come ad esempio rivestimenti, infissi, isolanti);
- d) sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza energetica;
- e) installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza energetica, nonché interventi che mirano all'efficientamento d'impianti già esistenti;
- f) realizzazione di piccole infrastrutture di rete (micro-grid) per la condivisione del surplus energetico;
- g) sistemi avanzati di misura e monitoraggio dei consumi energetici.

Il finanziamento per l'efficienza energetica è condizionato a un controllo energetico conclusivo ed alla verifica dei risultati acquisiti

C - Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili la cui energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo (come da definizione di cui **all'allegato A**), della sede operativa oggetto del programma d'investimento candidato ovvero delle sedi interessate da interventi di distribuzione del surplus energetico mediante micro-grids. Saranno agevolati gli interventi d'installazione d'impianti da fonti rinnovabili realizzati nel lotto di ubicazione della sede operativa e fino ad una potenza nominale non superiore a 500 kW e solo se destinata all'autoconsumo della sede produttiva.

3. L'intervento della tipologia **A** deve essere candidato obbligatoriamente insieme agli interventi della tipologia **B e/o C**.
4. Gli impianti mini e microidroelettrici dovranno rispettare quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, in particolare all'articolo 4 comma 7, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
5. Gli impianti di biomasse dovranno rispettare i limiti di emissione di polveri sottili (PM) indicati nella direttiva Ecodesign (sotto il MW) e nella proposta di direttiva per gli impianti di media combustione (Air Legislative Package del 18.12.2013).
6. I progetti di investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione a valere sul presente bando, fatta eccezione per la redazione della Diagnosi Energetica se redatta entro i 12 mesi antecedenti la data di inoltro della candidatura telematica, ai sensi del successivo comma 2, lett.a) dell'art.9 del presente avviso. I progetti già avviati non saranno pertanto considerati ammissibili³.
7. Sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti definiti al precedente comma 2, coerenti con il **Piano Energetico Ambientale Regionale – PEAR** approvato con D.C.R n.133 del 11/07/2017.
8. A pena di inammissibilità di tutte le domande, ciascun proponente può presentare una sola istanza a valere sul presente Avviso.

³ Per avvio del progetto di investimento, si intende, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature (a titolo di esempio: un preventivo controfirmato per accettazione, un contratto) o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. Qualora la natura dei beni o servizi acquistati, ovvero le modalità di acquisto dei servizi stessi, non prevedano l'esistenza di contratti in forma scritta, preventivi controfirmati per accettazione, versamento di acconti o, in generale, documentazione giuridicamente vincolante precedente l'emissione della fattura di acquisto, sarà considerata, ai fini della valutazione dell'avvio del progetto, la data della prima fattura di acquisto dei beni relativi al progetto.

Art. 9- SPESE AMMISSIBILI

1. Gli investimenti per cui si chiede il finanziamento dovranno attestarsi su una spesa non inferiore ad **€ 20.000,00**.

2. Sono ammessi a finanziamento le seguenti spese al netto di IVA relative ad investimenti avviati dopo la presentazione della domanda telematica, ad eccezione delle spese per la diagnosi energetica sostenute in data precedente alla domanda come precisato al successivo punto a, e che si sostanziano nelle voci di costo come di seguito specificate:

- a) **Spese tecniche**, nel limite massimo del 10% dell'importo totale del programma di investimento ammissibile ad agevolazione per:
- a.1) spese per consulenze redazione progetto di investimento;
 - a.2) spese di consulenza per la predisposizione della diagnosi energetica;
 - a.3) spese redazione del controllo energetico conclusivo obbligatorio e di verifica dei risultati acquisiti;
 - a.4) progettazione e direzione lavori;
 - a.5) collaudi previsti per legge;
 - a.6) eventuali ulteriori consulenze strettamente connesse alle finalità del programma di investimento.

Il finanziamento per l'efficienza energetica delle PMI è condizionato al **controllo energetico conclusivo obbligatorio** di cui al precedente punto **a.3** e alla verifica dei risultati acquisiti. Tale controllo dovrà attestare l'effettiva realizzazione delle azioni previste nel progetto di investimento.

I costi della diagnosi energetica, qualora già elaborata, sono ammissibili a condizione che siano stati effettivamente sostenuti entro i **12 mesi** antecedenti la data di presentazione della domanda ed a condizione che la relativa spesa non sia già stata oggetto di altre forme di agevolazioni pubbliche.

Ai fini del riconoscimento della spesa, farà fede la data di sottoscrizione della stessa da parte del Tecnico incaricato.

Le spese per consulenze sono agevolabili se prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico e non siano relative alle normali spese di funzionamento delle imprese. Tali spese, ove non dimostrabili tramite parcella di dettaglio, saranno ammesse in termini di giornate-uomo (prestazioni di otto ore anche non consecutive) entro un costo ammissibile ad agevolazione non superiore a € 300,00 giornata/uomo.

- b) **Spese connesse all'investimento materiale:**

- b.1) opere murarie ed assimilabili strettamente connesse al programma di investimento candidato;
- b.2) fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o alla realizzazione degli impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza, nonché interventi che mirano all'efficientamento di impianti già esistenti;
- b.3) installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi ove strettamente funzionali all'efficientamento energetico;
- b.4) installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza energetica nonché interventi che mirano all'efficientamento di impianti già esistenti;
- b.5) sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempre che siano utilizzati i sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti;

b.6) realizzazione di piccole infrastrutture di rete (micro-grid) per la condivisione del surplus energetico;

b.7) sistemi avanzati di misura e monitoraggio dei consumi energetici;

b.8) installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo nel limite di potenza nominale stabilita non superiore a 500 KWatt.

3. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

- a) opere murarie non strettamente connesse agli obiettivi di risparmio energetico da conseguire;
- b) le spese relative a beni e servizi erogati da persone fisiche o giuridiche collegate a qualunque titolo diretto o indiretto con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- c) le spese relative a beni e servizi se intervenute:
 - c.1 tra il titolare della ditta individuale proponente e i suoi parenti entro il terzo grado o il coniuge;
 - c.2 tra soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti⁴, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti.
- d) i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici);
- e) le imposte e tasse, ammende, multe e penali, l'IVA qualora configuri un costo recuperabile dal beneficiario finale;
- f) acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
- g) tutte le spese rientranti tra quelle ammissibili che non saranno capitalizzate dall'impresa beneficiaria al momento delle verifiche previste per l'erogazione del contributo;
- h) spese relative all'acquisto di macchinari, impianti, arredi ed attrezzature usati;
- i) spese di manutenzione ordinaria;
- j) spese di viaggio;
- k) spese relative all'attività di rappresentanza;
- l) mezzi e attrezzatura di trasporto;
- m) interessi passivi;
- n) spese per la locazione finanziaria e/o operativa (leasing e/o noleggio);
- o) spese per l'acquisizione di beni con le modalità del contratto "chiavi in mano";
- p) le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate;
- q) le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiori a quelle previste per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti.

4. Non sono finanziati gli audit energetici obbligatori di cui all'articolo 8 della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

⁴ Prossimi congiunti: si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).

5. Per quanto non previsto nell'avviso in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia alla specifica normativa nazionale ed a quella Europea anche in materia di aiuti di Stato.
6. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA, (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati).
7. Le spese sono ammissibili solo se intestate al soggetto beneficiario, regolarmente costituito, sostenute dopo la data di presentazione della domanda (ad eccezione di quelle sostenute eventualmente per la diagnosi energetica nel limite massimo temporale di dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda come specificato nel precedente comma 2, lett. a) e realizzate entro il **termine temporale fissato nel Disciplinare degli Obblighi** di cui all'articolo **18, comma 1 e secondo** le modalità in esso stabilite ovvero, nel caso di eventuale proroga concessa con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), entro i termini e le modalità previsti da detto provvedimento.

Art. 10 - GESTIONE DELL'INTERVENTO

1. La Regione Molise, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'articolo 23, comma 1, è titolare dei provvedimenti formali relativi alla concessione delle agevolazioni previste dal presente avviso.
2. La prima fase di verifica di ricevibilità delle domande dei candidati, sarà effettuata dal Servizio "Supporto all'AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti".
3. Relativamente alle fasi di verifica formale e di merito delle domande di agevolazione, il Servizio "Supporto all'AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti", nominerà un'apposita Commissione di Valutazione. Al fine di assicurare la presenza di adeguate competenze in tema di politiche energetiche, alla composizione della Commissione di valutazione parteciperà un esperto del settore.

Art. 11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in lingua italiana, devono essere, a pena la loro irricevibilità, compilate esclusivamente per via telematica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet <https://mosem.regione.molise.it/mosem> utilizzando la modulistica pubblicata. Tale modulistica, unitamente al presente avviso, saranno inoltre resi disponibili dalla Regione Molise in un'apposita sezione del sito regionale <http://moliseineuropa.regione.molise.it/fesr>. Le domande devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa, dal soggetto capofila della Rete di imprese o dal libero professionista richiedenti l'agevolazione.
2. Le domande di agevolazione devono essere corredate, dalla documentazione indicata al successivo comma 7. La ulteriore documentazione da allegare alla domanda, dovrà essere presentata solo all'esito positivo della fase di verifica di ricevibilità di cui all'art.12 del presente avviso e come indicato all'art.13.
3. La domanda, pena l'irricevibilità, può essere presentata a partire dalle ore **10.00** del giorno **20 marzo 2018** e non oltre le ore **12.00** del giorno **30 aprile 2018**.. Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con provvedimento del Direttore del Servizio competente.
4. La domanda dovrà essere candidata con riferimento ad una delle 4 classi di intervento sotto riportate, sulla base del seguente indicatore (indicato per brevità con T) TEP risparmiati (desunti dalla diagnosi energetica)/valore dell'investimento previsto:

INDICATORE	CLASSE DI INTERVENTO	VALORE CONSEGUITO T=TEP risparmiati per € 1.000 di investimento
T=TEP risparmiati per unità di investimento (€1.000).	CLASSE A	T > 0,1
	CLASSE B	0,081 < T ≤ 0,1
	CLASSE C	0,062 < T ≤ 0,081
	CLASSE D	0,043 ≤ T ≤ 0,062

5. Le domande di agevolazione non sono ammissibili al finanziamento per valori di **T** (dichiarati in sede di domanda di partecipazione) in termini di **TEP** risparmiati per unità di investimento inferiori alla soglia minima di **0,043**. Per il calcolo in equivalenza dei TEP si rimanda ai coefficienti di cui al punto 13 della nota esplicativa della circolare Mise del 18 dicembre 2014⁵.

6. La medesima domanda, a pena di esclusione, non potrà essere candidata su più classi di intervento.

7. La domanda telematica (comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.) dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all'**allegato B** o **allegato B-1** per le Reti di imprese e dovrà essere, firmata digitalmente dal legale rappresentante, soggetto capofila della Rete di imprese o libero professionista candidati richiedenti l'agevolazione. Alla stessa dovrà essere allegata la **DIAGNOSI ENERGETICA** ex ante redatta secondo le norme tecniche UNI CEI EN 16247-1-2-3-4 e secondo i contenuti minimi di cui all'**allegato G**, firmata digitalmente dal soggetto incaricato della diagnosi, il quale dovrà avere i requisiti del presente avviso.

8. nel caso di Reti di imprese, alla domanda di agevolazione di cui all'**allegato B-1** devono essere allegati, il contratto di rete e le dichiarazioni sostitutive circa i requisiti posseduti dalle singole imprese costituenti le aggregazioni.

9. Al termine della procedura di compilazione e dell'invio telematico della domanda e dei relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico.

10. All'interno della piattaforma MoSEM è possibile scaricare il Manuale Utente dove sono riportate le procedure per la registrazione al sistema informatico e per la presentazione della candidatura.

11. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.

12. Ciascun soggetto proponente, sia in qualità di impresa singola, sia di libero professionista o di impresa candidata in forma congiunta mediante contratto di rete, può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente avviso, pena l'esclusione di tutte le domande presentate.

13. I soggetti richiedenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.

⁵http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14A0273400100010110001&dgu=2014-04-07&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-04-07&art.codiceRedazionale=14A02734&art.num=1&art.tiposerie=SG

14. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

15. L'ufficio Competente effettuerà tutte le comunicazioni di cui al presente avviso all'indirizzo PEC dell'impresa.

16. L'indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è il seguente: **regionemolise@cert.regione.molise.it**.

Art. 12 - SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE E CRITERI PER L'ORDINE ISTRUTTORIO

1. L'Amministrazione Regionale assegnerà le risorse mediante procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123.

2. La selezione delle domande si attua attraverso una procedura valutativa articolata in tre fasi.

3. La **prima fase** di ricevibilità, espletata dal RUP (Servizio "Supporto all'AdG in materia di aiuti"), è finalizzata ad accertare:

- a) la corretta e completa presentazione delle domande di partecipazione della documentazione di cui all'art.11 comma 7, nel rispetto delle modalità di inoltro, nei termini e nelle forme previsti dal presente bando;
- b) la coerenza del parametro dichiarato dal proponente (**TEP** risparmiati per unità di investimento Euro 1.000) con la classe di intervento su cui è stata candidata la domanda;
- c) la dichiarazione di coerenza con il PEAR resa dal candidato.

4. Per ciascuna delle classi di intervento riportate nella tabella di cui all'art.11 comma 4, l'ordine di istruttoria delle istanze alle agevolazioni è determinato dal valore ottenuto in fase di compilazione della candidatura telematica (**all. B o B-1**) sulla base del valore in **TEP** risparmiati per unità di investimento (Euro 1.000) secondo quanto previsto nella tabella di cui all'art.11 comma 4.

5. Il RUP, ai sensi Legge 241/90 e ss.mm.ii., può richiedere le integrazioni necessarie che dovranno pervenire entro 10 giorni dalla richiesta. Qualora, entro il suddetto termine, le integrazioni richieste non siano pervenute, la manifestazione di interesse decade.

6. Saranno considerate irricevibili le domande di contributo:

- presentate fuori termine, secondo quanto disposto dal presente articolo;
- prive della diagnosi energetica indicata al comma 7 art 11 del presente avviso;
- che non rientrano nell'ambito della soglia energetica minima necessaria per l'ammissibilità alle agevolazioni;
- cui sia stata riscontrata la mancata sottoscrizione della diagnosi da parte del tecnico incaricato.

7. A seguito della verifica di cui al comma 3, saranno pubblicati **4 elenchi** provvisori, approvati con Determinazione del RUP, ordinati ognuno per relativa classe di intervento, per le quali la verifica della prima fase di ricevibilità ha avuto esito positivo e l'elenco delle domande dichiarate irricevibili con le relative motivazioni. La pubblicazione della predetta Determinazione all'albo Pretorio on line e nella sezione del sito regionale **<http://moliseineuropa.regione.molise.it/fesr>** della Regione Molise avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge, senza obbligo di ulteriori comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art.10 bis della L.241/90 e s.m.i.

8. Ciascuno dei suddetti elenchi delle domande ricevibili, sarà progressivamente associato a partire dalla classe di intervento A e fino alla classe di intervento D ad una tra le seguenti categorie:

- Classe di intervento completamente finanziabile per capienza di risorse;
- Classe di intervento parzialmente finanziabile per capienza parziale di risorse;
- Classe di intervento interamente non finanziabile per carenza di risorse.

Ai fini dell'ordine istruttorio, all'interno di ciascuna classe, le domande verranno ordinate in ordine decrescente sulla base dei parametri di efficienza dichiarati per unità di investimento troncati alla terza cifra decimale.

9. Nel caso in cui nell'elenco delle istanze istruibili siano presenti soggetti che hanno conseguito la medesima posizione, ai fini dell'ordine istruttorio verrà preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione della candidatura determinato dalla data e dall'ora registrata dal sistema di ricezione della domanda.

10. A partire dalla data di pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di approvazione degli elenchi provvisori di cui al precedente comma 7, il Rup richiederà via PEC (all'indirizzo reso noto nella domanda di accesso alle agevolazioni) ai soggetti proponenti le cui domande rientrano negli elenchi associati alle classi di intervento completamente finanziabili ed in quelle parzialmente finanziabili definiti al precedente comma 8, la presentazione entro **30 giorni** dalla predetta comunicazione, la documentazione predisposta conformemente a quanto contenuto nel successivo art.13. Tale termine è perentorio pena la non ammissibilità alla successiva fase di valutazione formale e conseguentemente la non concedibilità delle agevolazioni previste dal presente bando.

Art. 13 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI

1. I candidati le cui domande sono inserite negli elenchi di cui al precedente art. 12 comma 10, che avranno superato la fase di verifica di cui all'art. 12 comma 3, dovranno caricare sulla piattaforma telematica, con la procedura informatica **di cui all'art. 11. comma 1** e nei termini di cui al precedente art.12 comma 10, la seguente documentazione firmata digitalmente da tutte le imprese:

2. DOCUMENTAZIONE SUI REQUISITI ECONOMICI E FINANZIARI

2.1 - **FOGLIO NOTIZIE** da produrre da parte di tutte le imprese richiedenti compresa ciascuna della imprese aggregate in contratti di Rete, secondo **l'allegato C** che dovrà contenere i dati generali e dimensionali dell'impresa ed eventuali imprese associate e collegate.

Allo stesso dovranno essere allegati, per tutte le imprese (compresa ciascuna della imprese aggregate in contratti di Rete), i dati economici secondo **l'allegato D**, sottoscritti in autocertificazione da un professionista all'uopo abilitato:

- a) conto economico;
- b) stato patrimoniale;
- c) indici di bilancio.

Per le imprese **non obbligate alla redazione del bilancio**, copia delle ultime 3 dichiarazioni dei redditi precedenti la data di inoltro della Domanda di Agevolazione

Per le imprese **che alla data di inoltro della domanda, non hanno ancora chiuso il primo bilancio**, la situazione economica e patrimoniale di periodo.

Per il libero professionista candidato:

- d) copia dell'iscrizione all'albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per Legge;
- e) copia delle ultime 3 dichiarazioni dei redditi precedenti la presentazione della domanda e copia delle ultime 3 dichiarazioni annuali IVA presentate all'Agenzia delle Entrate;
- f) stato patrimoniale per macrovoci, redatto da un professionista all'uopo abilitato.

2.2 - **PROSPETTO FONTI/IMPIEGHI** e piano di spesa secondo l'**allegato E**;

2.3 **DICHIARAZIONE** circa gli aiuti in "de minimis" sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e da ciascuna delle imprese aggregate in contratti di Rete (**allegato F** con istruzioni per la compilazione);

2.4 **-DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE** oggetto di intervento e atto autorizzativo del proprietario dell'immobile all'esecuzione delle opere, incluso quelle murarie qualora previste nel piano d'investimento candidato, secondo il format di cui all'**allegato H**;

2.5 - **ATTESTAZIONE** volta a dimostrare la **capacità finanziaria** dell'impresa in relazione al progetto da realizzare, da produrre da parte delle imprese, compreso ciascuna delle imprese aggregate in contratti di Rete, rilasciata da un istituto di credito, comprovante la reale capacità di far fronte almeno alla quota di cofinanziamento del programma di investimento a proprio carico (attraverso risorse proprie e/o mediante finanziamento esterno) secondo lo schema di cui all'**allegato I**. Non verrà ritenuta valida ai fini dell'ammissibilità la certificazione generica che non riporti tutte le informazioni minime richieste **nell'allegato I** e che riporti una data antecedente superiore a 30 giorni alla data di inoltro della domanda telematica;

2.6 - **DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE SPESE** indicate (a titolo esemplificativo: contratti, offerte e preventivi intestati al beneficiario e sottoscritti dallo stesso per accettazione e controfirmati dal fornitore, conferme d'ordine, ecc con data di validità, tempi di consegna e sede operativa oggetto dell'intervento). Qualsiasi tipologia di spesa non supportata da documentazione giustificativa non sarà ammessa ad agevolazione;

3. **DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE** sottoscritta **in tutti i seguenti elaborati** dal tecnico abilitato indipendente ed esterno all'impresa costituita dalla documentazione sotto riportata.

3.1. **RELAZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO** avente i seguenti contenuti minimi obbligatori firmato digitalmente anche dal legale rappresentante/titolare o libero professionista candidato:

- a. la localizzazione dell'intervento completa di estremi catastali;
- b. le varie fasi e caratteristiche tecniche prestazionali del progetto, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire;
- c. modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento proposto e gli obiettivi prefissati. Realizzabilità e tempi di esecuzione degli interventi anche e riguardo ai titoli abilitativi ed ai pareri/autorizzazioni/nulla-osta (ambientali, paesaggistici- architettonici ecc..) necessari per l'attuazione degli stessi.

Gli elaborati tecnici (relazione tecnica ed elaborati grafici di cui al successivo punto 3.2) dell'output progettuale, determinato dalla diagnosi ex ante, devono contenere, a seconda delle tipologie di intervento, i seguenti ulteriori contenuti minimi:

- d. descrizione compiuta del piano degli interventi in accordo con la diagnosi energetica ex ante;
- e. descrizione e quantificazione puntuale di tutti i dati energetici utili ad inquadrare lo stato di partenza e di arrivo della configurazione impiantistica aziendale;
- f. indicazione delle specifiche dei dispositivi, degli impianti, delle attrezzature e delle opere a corredo da realizzare, con descrizione grafica, anche solo a livello di schema, dell'iterazione con gli impianti esistenti;

- g. evidenziazione delle eventuali modifiche agli impianti esistenti per la fruizione dell'energia termica;
- h. descrizione dei risultati dei calcoli utili alla definizione delle specificità degli impianti;
- i. quantificazione delle previsioni di consumo energetico degli impianti oggetto dell'intervento nei successivi 5 anni dalla data di avvio del progetto, al fine di giustificare il dimensionamento per cui si richiede il contributo;
- j. descrizione di ogni informazione necessaria a qualificare l'eventuale utilizzo di un sistema cogenerativo ad alto rendimento (CAR), anche nel confronto con la soluzione "controfattuale" di produzione separata di energia elettrica e termica (in caso di realizzazione di impianti di cogenerazione);
- k. indicazione delle motivazioni delle scelte progettuali, con particolare riferimento alla scelta delle soluzioni prospettate;
- l. indicazione del sistema di monitoraggio scelto e di attuazione delle strategie di risparmio energetico (ove previsto);
- m. descrizione di ogni informazione necessaria a qualificare l'eventuale installazione di impianti da fonti rinnovabili, **con specifico riferimento alla percentuale di autoconsumo** nella sede operativa oggetto d'intervento.

3.2. **ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO** (supportati da elementi dimensionali e di calcolo) che evidenzino la situazione ante e post intervento e documentazione fotografica dello stato dell'arte;

3.3. **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** redatto secondo il Tariffario di Riferimento dei prezzi per la esecuzione di Opere Pubbliche" della Regione Molise vigente alla data di presentazione della domanda telematica e/o, se del caso relazione analitica descrittiva delle forniture oggetto di intervento;

3.4. **QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA** dell'intervento contenente l'elenco di tutte le voci di spesa che concorrono alla realizzazione dell'intervento proposto e cronoprogramma che illustri i tempi e le fasi di realizzazione dell'intervento proposto secondo l'**allegato L**;

4. **TITOLI ABILITATIVI/AUTORIZZAZIONI** o richiesta avanzata agli Enti preposti per il rilascio dei titoli abilitativi, nulla, osta, autorizzazioni ecc., in copia conforme all'originale, necessari per la realizzazione del programma candidato (ove già disponibili).

Le relazioni e gli elaborati grafici devono essere sottoscritti, a pena di non ammissibilità, da un tecnico abilitato iscritto all'Ordine o Collegio professionale, competente per materia, recante l'apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione.

Art. 14- ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE - ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

1. Le domande che avranno superato positivamente la prima fase di ricevibilità, saranno sottoposte alla seconda fase di verifica **formale** seguendo l'ordine decrescente degli elenchi di cui al precedente art.12 comma 10, a partire dalla classe di intervento A e fino a quella parzialmente finanziabile per assorbimento della dotazione finanziaria delle risorse di cui al presente avviso.

2. La **seconda fase di verifica formale** delle domande di cui al precedente comma 1, sarà finalizzata a:

- a) verificare la corretta e completa presentazione della documentazione obbligatoria di cui al precedente art.13 secondo i termini e le modalità stabiliti dal presente Avviso;

- b) verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente di cui agli artt. 5,6 e 7 ed il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato;
- c) verificare i requisiti del progetto/operazione e la localizzazione dell'intervento, la congruità e la conformità dell'investimento proposto alle prescrizioni del presente Avviso, sia dal punto di vista tipologico degli investimenti proposti che dal punto di vista tecnico/progettuale/economico stabiliti dal presente Avviso;
- d) verificare se la diagnosi energetica è stata redatta nel rispetto delle indicazioni del comma 7 dell'art.11 del presente avviso e delle norme vigenti;
- e) verificare, sulla base del riscontro tecnico della diagnosi energetica, i parametri di efficienza dichiarati in domanda di partecipazione, per la relativa classe di candidatura.

La verifica proseguirà sulle classi via via inferiori, fino alla classe parzialmente finanziabile per ridotta capienza di risorse.

Non saranno considerate ammissibili alla terza fase di valutazione le domande prive degli allegati di progetto di cui al precedente art.13 comma 3.

Qualora in fase di verifica venga accertato che la diagnosi energetica non rispetti i criteri indicati al punto d) del precedente comma 2 e i parametri di efficienza ricalcolati risultino inferiori alla soglia di ammissibilità prevista dal comma 4 dell'articolo 11, la domanda non sarà ammessa alla successiva fase di verifica di merito e quindi sarà dichiarata inammissibile alle agevolazioni;

3. Nel caso in cui venga riscontrato che i valori dichiarati in domanda risultino superiori ai valori risultanti dalla diagnosi energetica, le candidature saranno ricollocate con il nuovo parametro nei relativi elenchi. Nel caso in cui essi risultino inferiori, la domanda manterrà la propria collocazione in elenco. Qualora, ad esito delle citate operazioni di ricollocazione, dovesse riscontrarsi una eccedenza di risorse, l'Amministrazione attiverà, secondo quanto stabilito all'art. 12 comma 10 la richiesta di documentazione per le ulteriori classi di intervento interessate, fino a quella parzialmente finanziabile per parziale capienza di risorse.

4. La **seconda fase di Verifica di merito** sarà espletata, per le domande di agevolazione che avranno superato la fase di verifica formale di cui al precedente comma 2 e sarà finalizzata all'attribuzione dei punteggi di merito in coerenza con quanto stabilito nel presente bando relativamente ai criteri di selezione (ammissibilità-valutazione-premialità) approvati con procedura scritta n.2/2016 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (POR) FESR FSE Molise 2014-2020 e modificati con procedura scritta n. 1/2018, **come specificatamente precisati nell'allegato M** e sintetizzati nelle seguenti griglie di valutazione:

N	CRITERI DI SELEZIONE	TARGET	CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI	PUNTEGGIO MAX
a	<i>Efficacia dell'intervento rispetto agli output di Azione ed agli</i>	A.1) Adeguatezza della proposta in relazione alle soglie minime richieste per il conseguimento dei target	1%≤% FER TER < 7%	3	12
			7%≤% FER TER < 15%	6	
			15%≤% FER TER < 20%	9	

indicatori di risultato	dichiarati nel PO ⁶ . Inv: Investimento complessivo % FER TER: rapporto in % tra produzione complessiva annua di energia termica da f.e.r rispetto al fabbisogno specifico che la fonte rinnovabile sostituisce % FER ELET.: rapporto espresso in percentuale tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto da f.e.r. ed il fabbisogno complessivo annuo di energia elettrica	% FER TER ≥ 20%	12	8	
		1% ≤ % FER ELET < 4%	2		
		4% ≤ % FER ELET < 10%	4		
		10% ≤ % FER ELET < 24%	6		
		% FER ELET ≥ 24%	8		
		€ 20.000,00 ≤ Inv ≤ € 100.000,00	3	12	
		€ 100.000,00 < Inv ≤ € 150.000,00	6		
		€ 150.000,00 < Inv ≤ € 180.000,00	9		
		€ 180.000,00 < Inv ≤ € 220.000,00	12		
		€ 220.000,00 < Inv ≤ € 280.000,00	9		
		€ 280.000,00 < Inv ≤ € 380.000,00	6		
		Inv > € 380.000,00	3		
b Efficienza del progetto/operazione	B.1) T=TEP risparmiati per unità di investimento (€1.000).	A CLASSE	TEP > 0,15	50	50
			0,14 < TEP ≤ 0,15	40	
			0,13 < TEP ≤ 0,14	30	
			0,12 < TEP ≤ 0,13	20	
			0,1 < TEP ≤ 0,12	10	
		B CLASSE	0,097 < TEP ≤ 0,1	50	
			0,093 < TEP ≤ 0,097	40	
			0,089 < TEP ≤ 0,093	30	
			0,085 < TEP ≤ 0,089	20	
			0,081 < TEP ≤ 0,085	10	
		C CLASSE	0,078 < TEP ≤ 0,81	50	
			0,074 < TEP ≤ 0,078	40	
			0,070 < TEP ≤ 0,074	30	
			0,066 < TEP ≤ 0,070	20	
			0,062 < TEP ≤ 0,066	10	

⁶ Gli output previsti dall'azione configurano soglie di investimento ottimale e di incidenza ottimale per le fonti rinnovabili sul totale. Non sono assunte soglie in ordine all'indicatore "Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese", in quanto implicito nei massimali di aiuto disposto dall'Avviso e "Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra in tonnellate equivalenti di CO₂", in quanto valorizzato, per semplice conversione dal Criterio b.

			CLASSE D	0,059 < TEP ≤ 0,62	50	
				0,055 < TEP ≤ 0,059	40	
				0,051 < TEP ≤ 0,055	30	
				0,047 < TEP ≤ 0,051	20	
				0,043 ≤ TEP ≤ 0,047	10	
C	Realizzabilità del progetto/operazione	C.1) realizzabilità del progetto/operazione, in termini di adozione di meccanismi di superamento di eventuali barriere all'ingresso iter delle autorizzazioni, permessi e nulla osta	manca richiesta di titolo abilitativo edilizio ed energetico necessario per la realizzazione dell'intervento	0	16	
			richiesta di titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione dell'intervento	8		
			possesso e piena efficacia del titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione dell'intervento [immediata cantierabilità] oppure titolo abilitativo non necessario [immediata cantierabilità]	16		
	C.2) sostenibilità del cronoprogramma (anche in termini di esborsi finanziari)	La copertura delle spese previste avviene con il contributo di fonti a breve termine	1	10		
		La copertura delle spese previste avviene con fonti consolidate	7			
		La copertura delle spese previste avviene con consistente apporto di capitale proprio	10			
d	L'impatto socioeconomico, in termini di politiche orizzontali	D.1) Impatto in termini di integrazione del mainstreaming di genere e di non discriminazione: (es. imprese a prevalente conduzione femminile e acquisizione di certificazioni SA8000).	Impresa a non prevalente conduzione femminile e non certificata SA 8000 o UNI ISO 26000:2010	0	5	
			Impresa certificata SA 8000 o UNI ISO 26000:2010	2		
			Impresa a prevalente conduzione	3		
			Impresa a prevalente conduzione femminile certificata SA 8000 o UNI ISO 26000:2010	5		
	D.2) Impatto in termini di promozione della lotta al cambiamento climatico.	Non significativo (x compreso tra 15 e 31)	0	5		
		Basso (x compreso tra 32 e 47)	2			
		Medio (x compreso tra 48 e 63)	3			
		Alto (x > 64,00)	5			
e	PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE					118

5. Qualora, con riferimento ai criteri di attribuzione dei punteggi di cui alla precedente tabella, la domanda sia carente della documentazione necessaria per la valutazione, al criterio verrà attribuito un punteggio pari a zero.

6. La Commissione di valutazione può, durante la verifica formale e di merito:

a) ove necessario, convocare ufficialmente i soggetti interessati al fine di approfondire alcune tematiche del progetto/programma di investimento non rilevabili dalla documentazione prodotta;

b) chiedere chiarimenti ed integrazioni documentali necessari.

7. L'impresa o i liberi professionisti candidati o loro delegati, entro **10 (dieci) giorni** solari dalla data di ricezione sulla PEC della richiesta di cui al precedente comma 6, dovranno fornire a mezzo PEC la documentazione integrativa richiesta. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

8. Durante l'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, congruità e funzionalità rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa ed alla soglia massima di agevolazione prevista dal bando. Tali verifiche potranno portare anche l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili.

9. Qualora in sede di verifica formale, risulti che l'importo delle spese dichiarate, dal soggetto candidato in sede di domanda di partecipazione, nell'**allegato B o B-1**, risultino più alte delle spese pianificate, riportate nella documentazione di cui all'art. 13, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili, non potrà essere aumentato. Nel caso le spese per l'investimento risultino inferiori sarà ridotto proporzionalmente l'importo del contributo spettante.

10. A conclusione dell'istruttoria relativa a ciascuna classe di intervento, la Commissione di cui all'art.10 c.3 darà conto degli esiti della stessa al Responsabile del Servizio "Supporto all'AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti" per quanto attiene ai progetti inammissibili e progetti ammissibili ordinati in graduatoria di merito in ordine decrescente di punteggio complessivo conseguito, troncato alla terza cifra decimale. In caso di parità prevale il progetto presentato per primo al protocollo telematico.

11. Il RUP, acquisite le risultanze istruttorie ed effettuate le eventuali ulteriori verifiche, pubblica all'albo pretorio on line e sul sito <http://moliseineuropa.regione.molise.it/fesr> della Regione Molise la Determinazione di approvazione degli elenchi ordinati per ciascuna classe di intervento interessata dalla valutazione, con la graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi con esplicitate anche le motivazioni dell'esclusione. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge, senza obbligo di ulteriori comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art.10 bis della L.241/90 e s.m.i.

12. Il Direttore del Servizio "Supporto all'AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti" provvederà alla formalizzazione delle determinazioni di concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti finanziati.

13. In base alle predette graduatorie le domande saranno accolte ed il finanziamento sarà concesso secondo quanto indicato nel successivo articolo 15.

14. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

15. Saranno effettuati controlli sulle delle domande proposte per l'ammissione, in ottemperanza sui dati dichiarati dal Rappresentante legale dell'impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'articolo 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente Avviso Pubblico e dagli eventuali effetti conseguenti.

Art. 15 - CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Anche nelle more della valutazione delle domande collocate nelle Classi di intervento successive, per ciascuna graduatoria, a partire dalla migliore classe di intervento, per i soggetti che avranno superato favorevolmente anche la verifica di merito, il Servizio "Supporto all'AdG in materia di aiuti" richiederà, la seguente documentazione:

a) copia conforme del titolo di disponibilità dell'immobile oggetto di agevolazione, secondo la definizione di cui all'**allegato A** del presente avviso, comprensiva della copia delle visure

catastali, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante, non antecedenti a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Lo stesso deve avere durata compatibile con gli obblighi previsti dall'art. 5 comma 7;

b) relativamente alle E.S.Co, è necessario produrre copia del contratto di rendimento energetico stipulato tra la stessa ed il soggetto cliente, redatto secondo i contenuti minimi di cui all'allegato A ed alle norme vigenti;

c) copia conforme di tutte le autorizzazioni/permessi previsti dal progetto d'investimento candidato (costruttive e ambientali ove previste);

d) certificazione comprovante l'inesistenza di stato di scioglimento o liquidazione o di procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;

e) certificazione comprovante la regolarità contributiva e previdenziale;

f) qualora il contributo concedibile risulti superiore ad Euro 150.000,00 certificazione relativa all'art. 85 del D.lgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);

g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'impresa o libero professionista beneficiari, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che per le stesse spese per cui è richiesta l'agevolazione pubblica a valere sul presente avviso pubblico, non abbia o abbia fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario, indicandone la misura;

h) attestazione resa dal legale rappresentante dell'impresa relativa al Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii. (norme di prevenzione dell'antiriciclaggio);

i) eventuale contratto di mutuo o altro atto creditizio per l'importo indicato nell'attestazione bancaria allegata alla domanda di agevolazione (ove previsto);

j) certificazione SA 8000 o UNI ISO 26000:2010 qualora sia stata dichiarata in domanda, a dimostrazione del punteggio di cui al punto D.1), Impatto in termini di integrazione del mainstreaming di genere e di non discriminazione della griglia di valutazione di cui all'art. 14 comma 4 del presente avviso, nonché dimostrazione della effettiva quota di partecipazione femminile nell'azienda;

ogni altra verifica, non esplicitamente indicata nei precedenti punti, che si riterrà necessaria per accertare quanto dichiarato dal beneficiario nella domanda di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto nel presente avviso pubblico e nel rispetto della normativa vigente.

2. La documentazione necessaria di cui al precedente comma 1, dovrà pervenire entro il termine perentorio di **30 giorni** dalla ricezione da parte dell'impresa, della richiesta inoltrata a mezzo PEC da parte del predetto Servizio ,pena la decadenza dalle agevolazioni. Eventuale proroga del termine potrà essere concessa dal suddetto Servizio solo per cause imputabili a soggetti terzi motivabili e supportate da idonea documentazione giustificativa.

3. Acquisita la documentazione indicata al precedente comma 1 ed effettuate le pertinenti verifiche, il Direttore del Servizio supporto all'AdG in materia di aiuti procederà ad emanare il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al successivo comma 5.

4. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via preliminare al momento della concessione, sarà rideterminato a conclusione del programma di investimenti sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via preliminare, al momento della concessione.

5. I soggetti ammessi alle agevolazioni dovranno sottoscrivere un **Disciplinare degli Obblighi** che regola i tempi e le modalità di erogazione delle agevolazioni. La stipula del Disciplinare degli Obblighi è subordinata all'assenza di morosità a qualsiasi titolo nei confronti della Regione

Molise e dei soggetti appartenenti al Sistema Regione Molise da parte del soggetto beneficiario. La mancata stipula del Disciplinare da parte del soggetto beneficiario alla data indicata nella comunicazione di invito a presentarsi per la firma o, comunque, entro **30 giorni dalla ricezione** della detta comunicazione di invito, fatte salve comprovate e documentate cause di forza maggiore, comporta la revoca delle agevolazioni.

Art. 16 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLZIONI

1. Il contributo per le spese di cui all'articolo 4 del presente avviso, sarà erogato su richiesta dell'impresa beneficiaria, secondo le modalità stabilite dal Disciplinare degli obblighi di cui al precedente comma 5 art.15 e secondo lo schema reso disponibile con provvedimento del RUP, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC), nonché di ogni eventuale altra verifica prevista dalla normativa di riferimento, sulla base di **stati di avanzamento** del progetto/programma di investimento ammesso ad agevolazione, in misura non superiore a **tre** (di cui uno a saldo per un importo non **inferiore al 20%** del programma di investimento ammesso ad agevolazione); ciascun stato di avanzamento, deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti presso la sede operativa interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta.
2. In corrispondenza delle richieste di erogazione di ciascun stato di avanzamento potranno essere effettuati dall'Ufficio Competente e/o da Soggetto Delegato specifici controlli in loco delle opere eseguite e/o dei beni e servizi acquisiti presenti nello stabilimento sulla base della documentazione di rendicontazione fornita.
3. È prevista la possibilità, per il soggetto beneficiario, di richiedere l'erogazione di agevolazione a titolo di anticipo, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al **40%** del contributo concesso per le spese riferite alla realizzazione del programma stesso, entro e **non oltre 2 mesi** dalla data di sottoscrizione del Disciplinare degli Obblighi, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Regione Molise, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile con provvedimento del RUP;
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata anche all'esito della verifica documentale di cui al precedente art.15. In tal caso la Regione Molise eroga la somma dovuta entro **30 giorni** dalla data di presentazione della richiesta di pagamento completa.
5. Qualora la documentazione prodotta risulti carente, il Servizio Supporto all'AdG in materia di aiuti assegna al soggetto beneficiario un termine perentorio non superiore a **10 giorni** di calendario, dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.
6. La richiesta di erogazione di acconti, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) fatture debitamente quietanzate e di altri documenti aventi eguale valore probatorio relative a tutte le spese sostenute, completa della dicitura: "POR FESR FSE Molise 2014-2020 Azione 4.2.1-*Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità all'alta efficienza*";
 - b) per le spese, dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante o meno quanto indicato all'art. 9 comma 3 lettere b) e c) secondo l'**allegato N** (attestazione beneficiari-fornitori)
 - c) dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori di beni e servizi per ciascuna fattura rendicontata secondo il format di cui all'**allegato O**. Le dichiarazioni liberatorie dovranno essere firmate digitalmente dai soggetti fornitori o in caso di fornitori esteri che non sono

obbligati al possesso della firma digitale, scansione in pdf della copia conforme all'originale della dichiarazione dallo stesso sottoscritta;

d) estratto conto bancario (o postale) integrale, da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori e copia dei titoli di pagamenti;

e) attestazione del possesso di scritture contabili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 52 del DPR 633/72 e ss.mm.ii.;

f) registri contabili dell'impresa con evidenza delle registrazioni dei documenti di spesa e di pagamento richiesti a rendicontazione ovvero attestazione da parte di professionista abilitato della regolare registrazione e capitalizzazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione nonché che i pagamenti non siano avvenuti attraverso cessioni di beni o attraverso compensazione di qualsiasi bene tra il beneficiario e il fornitore. Per le imprese che non hanno adottato il registro dei cespiti dovranno presentare prospetto patrimoniale extra contabile con l'indicazione degli incrementi e delle relative quote di ammortamento;

g) documentazione fotografica dell'investimento materiale rendicontato a valere su ciascuno stato di avanzamento;

h) contratti, convenzioni, lettere di incarichi, ecc.;

i) **perizia tecnica giurata**, a certificazione delle effettive spese sostenute relative alle opere murarie strettamente connesse al programma di investimento candidato o ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari, sottoscritta da un esperto in materia secondo il format **allegato P**, estraneo all'impresa richiedente ed iscritto nell'albo professionale competente. Tale documentazione non dovrà essere presentata in fase di richiesta di erogazione del saldo del contributo;

j) solo in occasione della richiesta di erogazione del saldo del contributo occorre presentare copia di:

j.1) certificati di collaudo o di regolare esecuzione delle opere di efficientamento e degli impianti efficientati;

j.2) atti di contabilità finale dei lavori relativamente alle opere previste nel programma di investimento candidato;

j.3) certificati di pagamento emessi dalla Direzione dei Lavori nei confronti delle ditte intervenute nella realizzazione delle opere;

j.4) dichiarazione aggiornata circa gli aiuti in de minimis secondo l'**allegato E**;

j.5) copia del contratto di affidamento dell'incarico ai tecnici incaricati;

j.6) in caso di intervento che necessiti di titolo abilitativo copia dei titoli abilitativi edilizi o energetici (CILA, SCIA, Permesso di costruire ecc....) presentati al Comune o Ente territorialmente competenti recanti, ove previsto dalla normativa vigente in materia, l'indicazione dell'impresa esecutrice del progettista e del direttore dei lavori. Qualora trattasi di interventi eseguibili senza titolo abilitativo, il beneficiario deve produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta datata e sottoscritta dalla ditta esecutrice e dal direttore dei lavori. In caso di impianti: copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti, complete di tutti gli allegati, rilasciate dalle imprese installatrici ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 o copia dei certificati di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. Qualora si tratti di interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) del D.M. n. 37/2008, il beneficiario deve produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice;

j.7) documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del cartello oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui all'articolo 22;

j.8) Per gli interventi di efficientamento energetico la redazione del controllo energetico conclusivo obbligatorio e verifica dei risultati acquisiti che dovrà attestare l'effettiva realizzazione delle azioni previste nel progetto di investimento;

j.9) registri contabili da cui si evinca la contabilizzazione delle operazioni relative al progetto agevolato (ove previsto);

j.10) registro dei beni ammortizzabili, aggiornato con annotazione dei beni/servizi ammessi alle agevolazioni, laddove previsto dalla normativa vigente;

j.11) ultimo bilancio o ultima situazione economico-patrimoniale, purché redatti con riferimento ad una data non anteriore a più di tre mesi rispetto alla richiesta del saldo (ove previsto);

j.12) per le spese sostenute, dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante o meno quanto indicato all'art. 9 comma 3 lettere b) e c);

j.13) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dallo stesso, attestante che non abbia o abbia fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario, indicandone la misura.

7. I pagamenti possono essere regolati esclusivamente attraverso le modalità definite all'art. 9 comma 7, In particolare, sono esclusi gli importi regolati:

a) per contanti;

b) mediante cambiali scadenti oltre il termine ultimo per la conclusione del programma di investimento;

c) attraverso cessione di beni;

d) attraverso compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore, ai sensi della normativa antiriciclaggio e delle vigenti normative in materia.

8. In caso di aggregazioni di imprese, il pagamento del contributo verrà effettuato esclusivamente a favore dell'impresa capofila. Le modalità di ripartizione del contributo tra le imprese verrà dalle stesse disciplinato ed eventuali controversie dovranno essere gestite all'interno della partnership

9. Il saldo può essere erogato anche sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla presentazione da parte del soggetto beneficiario di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Regione Molise, per l'intero importo delle agevolazioni concesse, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile con provvedimento di cui all'articolo 23 comma 2.

10. La richiesta del saldo, pena la revoca delle agevolazioni, deve essere presentata dal soggetto beneficiario, al completamento dell'investimento ammesso alle agevolazioni, secondo lo schema che sarà reso disponibile con provvedimento di cui al successivo articolo 23, comma 2 ed **entro 60** giorni dal termine di cui all'articolo 18 comma 1.

11. In particolare, il soggetto beneficiario **entro 60 giorni** dalla erogazione del saldo ha l'onere di dimostrare, pena la revoca delle agevolazioni, la corretta destinazione dei fondi secondo lo schema che sarà reso disponibile dall'art. 23 comma 2.

12. La descrizione dei beni e/o servizi o dei lavori, oggetto delle fatture deve essere analitica, in particolare si deve evincere la tipologia di bene e/o servizio o lavoro acquistato e il relativo importo.

13. Tutti i giustificativi di spesa dovranno riportare, pena l'inammissibilità, il Codice Unico di Progetto (CUP), relativo all'intervento finanziato secondo le modalità previste dagli schemi e dalle procedure definite con il provvedimento di cui al successivo art. 23 comma 2.

14. Ai fini della tracciabilità delle spese oggetto di agevolazione, non verranno ammessi pagamenti effettuati cumulativamente, pagamenti in contanti, pagamenti in permuta o in

compensazione. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario/postale e/o Ri.ba., nella cui causale deve esserci evidenza degli estremi del titolo di spesa e del Codice Unico di Progetto (CUP).

15. La quietanza del pagamento sarà dimostrata attraverso la presentazione del titolo di spesa accompagnato dall'estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria dal conto corrente bancario/postale e, comunque, secondo quanto definito con il provvedimento di cui al successivo articolo 23 comma 2.

16. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.

17. Per data di completamento dell'investimento si intende la data del pagamento (vale a dire la data di addebito delle somme sul c/c bancario o postale del beneficiario) dell'ultimo giustificativo di spesa portato a rendicontazione.

18. La verifica documentale (su tutte le richieste di erogazione e di saldo) e la verifica in loco (a campione) sono volte al controllo della permanenza delle condizioni previste per la fruizione delle agevolazioni, della regolarità dei libri contabili e fiscali, della completezza e della conformità della documentazione presentata in sede di richiesta di erogazione del saldo, dell'installazione e della funzionalità dei beni, della correttezza delle modalità di pagamento delle spese sostenute e della documentazione amministrativa necessaria per lo svolgimento dell'attività.

19. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, la Regione Molise assegna al soggetto beneficiario un termine perentorio non **superiore a 10 giorni** di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, la verifica viene conclusa con la documentazione agli atti.

20. La procedura di verifica, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di saldo. La richiesta di eventuali integrazioni sospende il termine di cui sopra.

21. In caso di mancata richiesta del saldo entro i termini stabiliti dal comma 10 che precede, il RUP procede alla revoca totale delle agevolazioni e al recupero delle eventuali somme già erogate

22. In caso di esito negativo dei controlli documentali e/o della verifica in loco, di cui al comma 18 che precede, il RUP procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni e al recupero delle eventuali somme già erogate.

23. Una spesa sostenuta, rendicontata e ritenuta ammissibile superiore alla spesa dichiarata, non comporterà un aumento del contributo da liquidare. In ogni caso la soglia minima di ammissibilità **pari a € 20.000,00**, dovrà essere rispettata anche in sede di rendicontazione finale di spesa pena la revoca del contributo.

24. Qualora in sede di verifica delle spese sostenute, le stesse risultassero inferiori a quanto dovuto nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, la Regione Molise richiederà la restituzione degli importi eccedenti ovvero procederà all'erogazione del saldo limitatamente agli importi accertati.

25. Le modalità di trasmissione della documentazione di cui al presente articolo saranno individuate nel disciplinare degli obblighi.

Art. 17-VARIANTI E PROROGHE

1. Nel corso dell'attuazione il Beneficiario può presentare solo una richiesta di variazione. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnico-economica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare all'intervento approvato.

2. La documentazione da produrre in ogni caso per la variante richiesta è la seguente:

- domanda di variante comprensiva dell'elenco dei documenti trasmessi;

- relazione tecnica che illustri, tra l'altro, la necessita/opportunità della variante;
- quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella richiesta.

3. La Regione Molise può richiedere ogni ulteriore documento utile al fine di effettuare la valutazione di merito e concedere o negare l'autorizzazione alla variazione dell'intervento. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari, l'impostazione progettuale complessiva dell'intervento ammesso a finanziamento, i valori indicati nella diagnosi nonché il rispetto delle condizioni di ammissibilità e priorità dell'Avviso.

4. Non si può procedere alla variazione dell'intervento se non a seguito dell'autorizzazione della Regione Molise. In caso di variazioni approvate, l'ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di autorizzazione da parte della Regione della relativa richiesta. In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione da parte del Beneficiario, o di mancata approvazione di tali modifiche da parte della Regione, la stessa potrà decidere il mancato riconoscimento delle spese di variante con la conseguente revoca parziale del contributo.

5. Non sono comunque ammesse varianti che determinano una riduzione delle spese dell'investimento ammesso ad agevolazione per valori inferiori al 70% dell'investimento pena la revoca del contributo.

6. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti uno specifico cronoprogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, devono essere comunicate alla Regione Molise per l'approvazione entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dell'intervento. La proroga non può eccedere la durata massima di **6 mesi** e, comunque deve essere contenuta entro e non oltre i termini prescritti dall'Avviso. La proroga può essere concessa una sola volta. L'accoglimento della richiesta di proroga, se del caso, può comportare l'obbligo per il beneficiario di rinnovare/prorogare anche la validità dell'eventuale polizza fideiussoria.

7. In nessun caso l'approvazione di variazioni/proroghe all'intervento può comportare l'aumento dell'onere (contributo concesso) a carico della Regione Molise.

Art. 18-OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

1. Il soggetto beneficiario si obbliga nei confronti della Regione Molise:
 - a) a realizzare e rendicontare il progetto d'impresa entro il termine di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e accettazione del disciplinare di Obblighi.
 - b) a presentare la richiesta del saldo e la relativa documentazione allegata entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dallo scadere dei 18 mesi successivi alla data di sottoscrizione del Disciplinare degli Obblighi, salvo quanto previsto dall'art. 17 c. 6, in tema di proroga.
2. a mantenere i requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni per almeno 5 anni a far data dall'erogazione del saldo.
3. a dare tempestiva comunicazione alla Regione Molise dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi, per almeno 5 anni a far data dall'erogazione del saldo.
4. a non trasferire fuori dalla propria sede operativa, né ad alienare a qualsiasi titolo, o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel programma d'investimento, senza l'autorizzazione della Regione Molise, i beni ammessi alle agevolazioni, per un periodo di 5 anni con decorrenza dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni.
5. a consentire, in ogni fase del procedimento e, comunque fino a 5 anni dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni, controlli ed ispezioni sull'iniziativa agevolata da parte della Regione Molise e da organismi statali o europei competenti in materia, al fine di verificare le

condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

6. a comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte della Regione Molise, qualunque variazione della sede, dell'atto costitutivo, dello statuto, del piano di spesa e della compagine sociale per un periodo di 5 anni con decorrenza dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni.

7. ad adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'articolo 22 del presente avviso.

8. a svolgere la propria attività di impresa per un periodo non inferiore a 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni.

9. a non alienare in tutto o in parte o concedere in locazione l'attività d'impresa agevolata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni.

10. a mantenere nella regione Molise l'unità produttiva destinataria degli aiuti per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni.

11. a non variare la propria compagine sociale, senza l'autorizzazione della Regione Molise, prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni.

12. ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo.

13. ad informare tempestivamente l'Amministrazione di qualsiasi ulteriore concessione di contributo a proprio favore, a titolo di de minimis, avvenuta fra il deposito della domanda di contributo a valere sul presente bando e l'eventuale concessione dello stesso.

14. a conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di **10 anni**, dalla data di erogazione del saldo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in originale o copia conforme all'originale.

15. ad assicurare, in generale, la stabilità delle operazioni in conformità a quanto disposto dall'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per i 5 anni successivi alla erogazione del saldo delle agevolazioni.

Art.19 - RINUNCIA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. In caso di rinuncia al contributo concesso, la Regione Molise procede ad adottare il provvedimento di revoca e il soggetto beneficiario deve restituire l'eventuale contributo già erogato secondo le modalità di cui al successivo comma 6.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, le agevolazioni di cui al presente avviso sono revocate, totalmente, nei seguenti casi:

a) mancata stipula del Disciplinare degli Obblighi entro i termini previsti, così come disposto dall'articolo 15 comma 5;

b) mancato rispetto dei termini per la richiesta del saldo di cui all'articolo 18, comma 1, ovvero qualora il programma di investimenti sia eseguito in misura parziale tanto da non risultare organico e funzionale;

c) qualora, in fase di rendicontazione, non risultino realizzate le opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti indicate nel progetto di efficienza energetica prodotto unitamente alla domanda di partecipazione al Bando;

d) qualora il soggetto beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e/o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;

- e) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alle finalità del presente avviso;
- f) qualora l'attività d'impresa agevolata venga a cessare, sia alienata in tutto o in parte, o concessa in locazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di erogazione del saldo;
- g) qualora l'impresa beneficiaria sia posta in liquidazione, sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di erogazione del saldo;
- h) qualora l'impresa beneficiaria abbia ottenuto, per le stesse spese oggetto del programma, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da leggi statali, leggi regionali o comunitarie;
- i) qualora l'impresa beneficiaria trasferisca fuori dai confini della Regione Molise l'unità operativa destinataria degli aiuti ovvero chiuda la medesima unità operativa prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di erogazione del contributo;
- j) qualora l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione della Regione Molise, beni mobili e/o diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di erogazione del saldo;
- k) qualora il punteggio globale ottenuto dall'applicazione dei criteri di valutazione per l'ammissione alle agevolazioni abbia subito una diminuzione tale da determinare un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima stabilita per l'ammissibilità;
- l) qualora in fase di rendicontazione e di verifica, non sia riscontrato il diritto al punteggio assegnato secondo la griglia di cui all'articolo 14 comma 4;
- m) qualora l'impresa beneficiaria non adempia agli obblighi di ispezione e controllo di cui all'articolo 21 per tutta la durata del procedimento e, comunque, per i 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo;
- n) qualora l'impresa beneficiaria non adempia agli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'articolo 22 per tutta la durata del procedimento e, comunque, per i 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo;
- o) qualora l'impresa beneficiaria non assicuri la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dall'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per i 5 anni successivi alla erogazione del saldo.

3. La Regione Molise procede a revoca parziale del contributo nel caso in cui:

- a) le spese sostenute risultino inferiori a quelle ammesse alle agevolazioni;
- b) nei casi espressamente previsti dal presente avviso riguardo alle varianti;
- c) nei casi in cui il soggetto beneficiario invii documentazione di destinazione fondi non completa rispetto a tutte le spese effettuate;
- d) qualora il soggetto beneficiario, nei 5 anni successivi all'erogazione del saldo proceda a variare la localizzazione dell'unità operativa oggetto di intervento in un territorio della regione Molise per il quale è prevista, secondo la normativa vigente, un'intensità di aiuto inferiore a quella concessa.

4. Ulteriori casi di revoca totali e parziali potranno essere previsti nel Disciplinare degli Obblighi.

5. La revoca del contributo è prevista oltre che in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal presente avviso, in tutte le ipotesi previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

6. In tutti i casi di revoca delle agevolazioni, l'impresa beneficiaria oltre a restituire in unica soluzione i contributi ricevuti, dovrà corrispondere alla Regione Molise interessi semplici, da

calcolare sulle somme da quest'ultima erogate dalle date delle erogazioni fino a quella della restituzione, ad un saggio annuale pari al Tasso Ufficiale Riferimento, già Tasso Ufficiale di Sconto, vigente al momento delle singole erogazioni delle quote dei contributi e maggiorato di volta in volta di cinque punti percentuali, così come stabilito nell'articolo 9 del D. Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998.

Art.20– PRIVACY

1. I dati personali forniti dai soggetti beneficiari alla Regione Molise e al Soggetto Gestore saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e per scopi istituzionali.

2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque autorizzati. 3. Il titolare del trattamento è la Regione Molise con sede in via Genova, 11 – 86100 Campobasso (CB).

Art. 21 – ISPEZIONI E CONTROLLI

1. La Regione Molise si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, entro i **5 anni** successivi alla data di erogazione del saldo, al fine di accertare e verificare quanto segue:

- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissione della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
- che gli interventi e le azioni siano conformi a quanto stabilito dall'avviso;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di **10 anni** a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso;
- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

2. La Regione Molise potrà effettuare, entro i **5 anni** successivi alla data di erogazione del saldo, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia dei documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente avviso per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissibilità/erogazione del contributo.

3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione Molise e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di **10 giorni lavorativi** dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione Molise procederà alla revoca totale del contributo.

Art. 22 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico, in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (articoli 4-5 e Allegato II). In particolare, ai soggetti beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente avviso. È responsabilità del soggetto beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal POR Molise FESR FSE 2014-2020.
2. Il soggetto beneficiario è tenuto a rendere disponibile, qualora abbia un sito web, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzi il sostegno finanziario complessivamente concesso ed è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile dal pubblico con una descrizione del progetto.
3. Il soggetto beneficiario del contributo ha inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione Molise alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR Molise FESR FSE 2014-2020.
4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure, si informano tutti i soggetti partecipanti, che le graduatorie previste dal presente avviso saranno diffuse tramite la loro pubblicazione all'albo pretorio on-line della Regione Molise, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM) e sul sito istituzionale <http://moliseineuropa.regione.molise.it/beneficiari>.

Art. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile pro tempore del Servizio di Supporto all'Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 in materia di Aiuti.
2. Con provvedimenti del RUP sono approvati gli schemi e i documenti necessari per l'attuazione del presente avviso, pubblicati sul sito regionale <http://moliseineuropa.regione.molise.it/fesr>.
3. La Regione Molise rende disponibili, mediante pubblicazione sulla sezione del sito internet regionale dedicato all'Elenco Beneficiari <http://moliseineuropa.regione.molise.it/beneficiari> le informazioni sui progetti finanziati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
4. In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull'Unione Europea e dal Reg. UE N. 1303/2013, l'amministrazione regionale si impegna, nell'attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziare, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto. Attraverso le misure e le procedure previste nell'ambito del Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020 ed in linea con la politica regionale e nazionale in materia di lotta alle frodi, si intende pertanto dissuadere chiunque dal compiere attività fraudolente, facilitando la prevenzione e l'individuazione delle frodi, nonché contribuendo alle eventuali indagini sulle frodi e sui reati connessi, garantendo che gli eventuali casi riscontrati, siano trattati tempestivamente e opportunamente.
5. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
6. Tutte le comunicazioni afferenti le procedure del presente avviso, avverranno esclusivamente via posta elettronica certificata che il Soggette Proponente dovrà obbligatoriamente indicare all'interno della domanda di ammissione alle agevolazioni presentata. Le comunicazioni così inviate hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dell'Amministrazione a cui fare riferimento è Regione Molise – **regionemolise@cert.regione.molise.it**.

ELENCO ALLEGATI

Allegato A-Definizioni

Allegato B- Modello di domanda Telematica

Allegato B-1 -Modello di domanda Telematica Reti di imprese

Allegato C -Foglio notizie aziendali

Allegato D- Dati economici

Allegato E- Prospetto fonti/impieghi e piano di spesa

Allegato F-Dichiarazione de minimis

Allegato G-Contenuti minimi di diagnosi energetica

Allegato H-Dichiarazione disponibilità immobile

Allegato I- Attestazione copertura finanziaria

Allegato L- Quadro economico e cronoprogramma

Allegato M-Criteri di valutazione-Punteggi griglia di valutazione

Allegato N-Attestazione beneficiari-fornitori

Allegato O-Liberatorie fornitori

Allegato P-Perizia Tecnica giurata